

mantenute (*Ilarità*) dal momento che il candidato ministeriale non fu eletto.

Volevate dei fatti, onorevole presidente del Consiglio? Mi pare che, nell'ordine nel quale poteva svolgerli io li abbia eccennati. Non sono entrato in fatti determinati relativi all'elezione di Corato, appunto per prevenire quello che ha creduto di rilevare il presidente del Consiglio; cioè per non occupare la Camera di una elezione che aspetta il giudizio equanime e coscenzioso della Giunta delle elezioni.

Ad ogni modo io non posso dichiararmi soddisfatto e perciò presento una mozione. (*Approvazioni*).

**Presidente.** L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

**Martini, ministro dell'istruzione pubblica.** Qui è il caso di dire *audiatur et altera pars*.

L'onorevole Pansini si duole che io non abbia risposto ad una sua lettera. Me ne dolgo anch'io quanto lui, perchè mi studio quanto più posso di essere cortese verso i miei colleghi.

Ma questo poco importa.

Io intanto affermo che il commendatore Nisio nè mi parlò mai (e l'affermo sul mio onore) nè mi scrisse mai una riga pel pareggiamento del seminario di Molfetta.

A parte ciò, resta l'altra censura dell'onorevole Pansini: perchè, dopo aver così ripetutamente negato questo pareggiamento l'avete voi concesso? In primo luogo dirimetto alle elezioni il ministro dell'istruzione pubblica si trova in una curiosa condizione: le elezioni si fanno in autunno e si fanno in autunno i trasferimenti degli'insegnanti, e si fanno in autunno, al principio dell'anno scolastico, i pareggiamenti. Quindi, facilissimo il dire: voi avete fatto in quel tempo, perchè in quel tempo cominciava il periodo elettorale. Non è colpa mia, onorevole Pansini, se in quel tempo comincia anche l'anno scolastico.

Ma lasciamo di ciò; del seminario di Molfetta si domandava il pareggiamento, che io aveva ripetutamente negato, e che negai per una sola ragione; perchè la convenzione, fatta dal Municipio col vescovo, aveva un articolo, il sesto, col quale si lasciava al vescovo la nomina del personale insegnante.

Finchè questo patto fu mantenuto nella convenzione, io mi rifiutai al pareggiamento, e non mi dolgo di avere insistito perchè quel patto fosse cancellato.

Io, lo comprenderà l'onorevole Pansini e sarà d'accordo con me, non posso lasciare che i vescovi nominino il personale insegnante nei licei e nei ginnasi, che debbono essere pareggiati. Quando questo patto fu tolto consentii che il ginnasio fosse pareggiato.

Questa è la storia, la quale può colorirsi con l'abilità dell'onorevole Pansini in altri modi, ma io posso assicurare la Camera che questa è la storia pura e semplice; molto semplice, come la Camera ha udito.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Non essendo presente il mio collega ministro di grazia e giustizia, mi credo in dovere di fare una osservazione a ciò, che ha detto l'onorevole Pansini, intorno al fatto di processi elettorali che non furono decisi.

La risposta mia è molto semplice, e consiste nel leggergli la disposizione dell'articolo 97 della legge elettorale politica...

**Pansini.** La sappiamo.

**Giolitti, presidente del Consiglio.** Mi permetta che legga l'articolo ed avrò finito il mio discorso.

« Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni. »

Questo ho voluto ricordare, perchè poteva far impressione il sentir dire che dei processi, da cinque mesi iniziati, non fossero giunti alla loro conclusione.

**Pansini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha già parlato...

**Pansini.** Due sole parole.

**Presidente.** Parli.

**Pansini.** Il presidente del Consiglio pare che abusi della stessa legge che lesse: non posso dire diversamente.

Egli lesse l'articolo e sinse di non intenderlo.

Io dissi che i testimoni non furono tutti sentiti dall'istruttore mentre per legge potevasi e dovevasi procedere al raccoglimento delle prove.

È altra cosa l'ordinanza della Camera di consiglio per la quale si rinvia al giudizio.

L'articolo 97 della legge elettorale politica sospende il giudizio, non la istruzione dei